



DINO DE ANTONI

ARCIVESCOVO METROPOLITA DI GORIZIA

DECRETO ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

Visto il canone 1281 § 2 del Codice di Diritto Canonico;

visti i canoni 1291 e 1295, relativi, rispettivamente, alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il canone 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana;

visto l'art. 18 della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

sentito il parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici;

con il presente decreto

**STABILISCO CHE
SONO DA CONSIDERARSI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE,
PER LE PERSONE GIURIDICHE A ME SOGGETTE:**

1. L'alienazione dei beni immobili di qualunque valore;
2. L'alienazione di beni mobili di valore superiore a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al canone 1291 § 1;
3. Ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, ed esempio, gli investimenti mobiliari diversi da quelli in titoli di Stato garantiti dallo Stato, la concessione di usufrutto, di comodato, di locazione, «diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione e comunque la cessione a terzi dell'uso e di godimento, a qualsiasi titolo, d'immobili appartenenti alla persona giuridica (compresa l'installazione di antenne per qualsiasi uso), le stipulazione di atti di destinazione;
4. L'acquisto a titolo oneroso d'immobili;
5. La mutazione di destinazione d'uso d'immobili;
6. L'accettazione di donazioni, eredità e legati;
7. La rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
8. L'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di qualunque valore;
9. Ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale;
10. L'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
11. La costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;

12. La costituzione di un ramo di attività ONLUS;
13. La contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche (ivi compreso il legale rappresentante dell'Ente), come ad esempio: prestiti, fidi, mutui ecc.;
14. La decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato;
15. L'assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non a-vente carattere occasionale;
16. L'introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;
17. Per le parrocchie, l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale;
18. Tutti gli altri atti che comportino una spesa superiore ai diecimila Euro.

Per porre validamente in essere quanto sopra specificato, è necessaria l'autorizzazione scritta dell'Ordinario del luogo. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del Consiglio per gli Affari Economici dell'Ente.

All'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, si applicano esclusivamente i summenzionati nn. 10, 11, 12, 15 e 16.

Qualora il valore del bene oggetto della disposizione il valore per il quale l'Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana, ai sensi del canone 1292, si applicano anche i nn. 3, 4, 7, 8, 13 e il n. 6 limitatamente alle ipotesi, in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni o oneri.

Dall'Ordinariato Arcivescovile
Gorizia, 23 novembre 2007

+ *Bino De Antoni*
Arcivescovo